



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DECADENZA DALLA RATEAZIONE: INAMMISSIBILE LA MOTIVAZIONE POSTUMA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

- Sentenza del 11/05/2026, dep. il 21/05/2026, n. 2074/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 12

Composizione

- Pres. Mietto
- Rel. Garofalo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Cartella di pagamento – Piano di rateazione – Mancato pagamento di una rata -
Decadenza - Motivazione - Integrazione successiva - Ammissibilità -
Esclusione – Contenuti della motivazione – Elementi necessari -
Individuazione.

Massima

In tema di cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione, la sufficienza della motivazione, ai sensi degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, deve essere valutata *ex ante* sulla base delle ragioni indicate nell'atto, con conseguente inammissibilità di integrazioni motivazionali formulate dall'Amministrazione finanziaria in sede contenziosa mediante l'allegazione di presupposti diversi da quelli originariamente posti a fondamento della pretesa tributaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la cartella impugnata, avendo l'Ufficio addotto, solo in giudizio, il mancato pagamento di una rata successiva e diversa da quella per la quale era stata pronunciata la decadenza dal piano di rateazione e che, invece, era stata regolarmente pagata dalla contribuente).

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000 n. 212, art. 7

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 11284 del 07/04/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 21875 del 29/07/2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2026